

STATUTO UNIMPRESA ASCOLI PICENO

Art. 1 Costituzione e denominazione

E' costituita un'associazione denominata **"UNIMPRESA ASCOLI PICENO"** formata da imprese, così come individuate dalle norme della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal governo italiano nel decreto del ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, che operano nei diversi settori dell'attività primaria, secondaria e terziaria, e di tutte quelle imprese, non rientranti nei detti settori ma che svolgono, comunque, un'attività economica, sotto qualsiasi forma giuridica costituite, compresa la forma cooperativa.

L'associazione, così costituita, adotta il logo e gli altri segni distintivi di Unimpresa abbinandoli alla propria denominazione assumendo, così, il ruolo di componente nazionale del sistema della rappresentanza delle imprese, come definito dallo Statuto Nazionale di Unimpresa.

In ragione della predetta appartenenza, l'associazione acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé stessa e per i propri soci.

L'associazione adotta il codice etico di Unimpresa Nazionale, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative, i propri comportamenti e impegnando i soci alla loro osservanza.

La rappresentanza dell'associazione si estende anche alle altre forme di lavoro autonomo, parasubordinato, delle professioni intellettuali e ai pensionati.

L'associazione s'impegna nei confronti dell'organizzazione nazionale

Unimpresa a garantire la corretta gestione dell'associazione e il versamento, da parte delle imprese associate dei contributi comprese le eventuali quote integrative nella misura e nei modi deliberati dagli organi statutariamente competenti.

Art. 2 Scopi e finalità

L'associazione è autonoma e indipendente e opera senza fini di lucro.

L'associazione è fondata sui principi della mutualità e della libera adesione, in base al principio della libertà dell'organizzazione sindacale, ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano e degli omologhi ordinamenti dell'Unione Europea.

L'associazione nel rispetto dei principi sulla ripartizione dei ruoli e delle competenze fra le associazioni che compongono il sistema nazionale di Unimpresa, si propone di agevolare le imprese e gli operatori rappresentanti nell'espletamento della propria attività, di tutelarne gli interessi economici, professionali e morali nei rapporti con la pubblica amministrazione, le organizzazioni economiche, politiche e sindacali, e di promuovere la più idonea tutela delle peculiarità strutturali, sociali e culturali delle categorie.

L'associazione è impegnata a favorire in ogni modo l'inserimento nel mondo del lavoro delle nuove generazioni, la crescita delle pari opportunità, del rispetto dei diritti delle generazioni meno giovani, particolarmente dei pensionati e delle loro famiglie.

L'associazione promuove una cultura concreta della legalità basata sui principi della Costituzione.

L'associazione ha, inoltre, come funzione primaria quella di interpretare, affiancare e sostenere le imprese nella creazione di un nuovo sistema finalizzato al rinnovamento delle politiche educative e formative per perseguire gli obiettivi di una maggiore competitività promuovendo le qualità dei prodotti e della cultura del made in Italy.

Per l'attuazione di quanto previsto dai precedenti articoli l'associazione si propone di:

- a)** rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali degli associati promuovendone lo sviluppo economico e sociale presso le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni politiche, economiche e sociali;
- b)** promuovere e favorire iniziative di carattere legislativo, fiscale, economico, sociale, culturale, universitario, di efficientamento energetico, di tutela del patrimonio immobiliare e ambientale sull'evoluzione di mercato e dei modelli produttivi per una migliore valorizzazione delle risorse economiche e umane, e le intese con le altre organizzazioni sindacali, politiche, economiche e sociali;
- c)** sostenere lo sviluppo dell'impresa in tutte le sue espressioni e articolazioni, con particolare riguardo all'incentivazione dell'imprenditoria giovanile e femminile, alla razionalizzazione e modernizzazione dei processi produttivi, all'accrescimento della competitività e all'innovazione tecnologica, con particolare attenzione alle politiche di coesione e a quelle per lo sviluppo economico territoriale;



- d)** promuovere a favore delle imprese, per il conseguimento di una migliore tutela degli interessi e dei diritti, servizi d'informazione, di assistenza tecnica, economica, amministrativa, legale e fiscale;
- e)** promuovere la semplificazione delle procedure amministrative, con particolare riferimento alla riduzione delle tempistiche;
- f)** favorire lo sviluppo di adeguate politiche sociali della persona e della sua professionalità nell'ambiente di lavoro, tenendo particolarmente presente il ruolo che la famiglia e i valori di sussidiarietà e di solidarietà sociale esercitano nella vita e nell'ambiente;
- g)** dare rilevanza pubblica alla propria posizione in merito ai problemi che direttamente e indirettamente interessano le imprese e favorire l'informazione, la conoscenza e la cultura come strumento di progresso.
- h)** promuovere e favorire lo sviluppo e la cooperazione delle relazioni economiche e commerciali per costruire una nuova qualità del lavoro e del vivere civile, con particolare riferimento alle attività d'impresa e alla convivenza fra culture ed etnie diverse;
- i)** favorire la cooperazione e la collaborazione tra i soci e le imprese anche attraverso la costituzione di contratti di rete, cooperative, consorzi, società e associazione temporanee di imprese (ATI);
- j)** svolgere la necessaria attività di supporto per l'innovazione tecnologica, la ricerca scientifica e l'apertura al mercato digitale globale;
- k)** promuovere l'internazionalizzazione delle imprese nell'approccio ai mercati esteri, agli scambi commerciali con missioni, sia all'estero che incoming, country presentation, seminari informativi, azioni di scouting



verso mercati emergenti o programmi di supporto agli investimenti all'estero;

l) promuovere la produzione e l'impiego delle energie integrative e rinnovabili;

m) promuovere la costituzione di forme associative, realtà no-profit e d'imprese finalizzate allo sviluppo di attività sociali, culturali, del tempo libero, di assistenza sociosanitaria, di volontariato, di cooperazione allo sviluppo, di formazione professionale e di avviamento al lavoro;

n) promuovere lo sviluppo e l'assistenza sociale, previdenziale, legale ecc. nei confronti degli anziani, dei pensionati e dei cittadini in genere;

o) promuovere, in seno all'associazione, lo sviluppo di federazioni e unioni formate da imprese e/o lavoratori dipendenti che svolgano mestieri identici e/o affini;

p) promuovere opportune iniziative collegate alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del patrimonio artistico, storico e culturale;

q) promuovere la costituzione intersettoriale di cooperative e partecipare all'indirizzo di gestione di esse, anche per la costruzione e/o acquisizione di complessi edilizi e commerciali per i propri associati e per i loro familiari, compreso le persone anziane;

r) attuare iniziative di marketing, pubblicitarie, finanziarie e culturali, organizzare ricerche, studi e convegni, su temi economici, etici, e sociali nell'interesse degli associati, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, ministeri, università e camere di commercio;

RT
s) designare rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituti, comitati, consorzi, commissioni e associazioni;

Devesi
t) stipulare convenzioni e accordi con banche e altri intermediari per l'accesso al credito e, in generale, attingere a tutte quelle fonti di finanziamento mirate al potenziamento dei settori di cui all'articolo 1 del presente statuto;

ut
u) contrattare e sottoscrivere accordi integrativi provinciali e regionali, e avviare e finire ogni e qualsiasi trattativa sindacale con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti, al fine di produrre normative applicabili nelle aziende associate;

225
v) promuovere e partecipare agli enti bilaterali regionali e territoriali;

w) rappresentare gli iscritti innanzi a qualsiasi commissione tributaria;

x) intervenire nelle controversie sindacali, collettive e individuali;

y) istituire collegi di conciliazione e arbitrato, intesi a dirimere conflitti d'interesse tra i soci e tra le categorie rappresentate;

z) esercitare l'attività di editoria all'uopo anche delegandone la gestione a terzi, ai fini della pubblicazione e della diffusione di notiziari, periodici, giornali sia cartacei sia on-line, libri, opuscoli e ogni altro mezzo di comunicazione necessario per la veicolazione all'interno e all'esterno del sistema associativo d'informazioni, iniziative, proposte, incontri, seminari, corsi, ricerche, etc., per un maggiore sviluppo delle attività imprenditoriali;

aa) stabilire rapporti permanenti di confronto con le istituzioni e gli enti pubblici e privati competenti sulle tematiche inerenti alla formazione. In particolare, l'attività di formazione è così articolata:

- partecipare attivamente alle politiche formative della Comunità Europea, sia promuovendo il ruolo del dialogo sociale e delle strutture paritetiche, sia concorrendo ai programmi e alle azioni comunitarie;
- sviluppare ricerche e studi sui bisogni formativi e sulle esigenze di sviluppo delle aziende e dei lavoratori;
- promuovere, organizzare e gestire corsi professionali di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione nei vari settori d'intervento del mondo del lavoro e dell'economia, e dei servizi ausiliari di collegamento e supporto, attraverso l'utilizzo di risorse anche esterne, per supportare in maniera molto qualificata e di merito le iniziative intraprese;
- favorire la partecipazione alla formazione professionale permanente per chi intenda perfezionare il proprio know-how e acquisire nuove professionalità;
- valorizzare la riconversione, l'aggiornamento e l'orientamento delle categorie sociali occupate o soggette a fenomeni di espulsione/uscita dal mercato del lavoro e delle professioni;
- progettare moduli e tipologie dei corsi;
- coordinare le proprie attività con quelle degli enti bilaterali regionali, operanti nel campo della formazione professionale, al fine di favorire



un'articolazione funzionale dei compiti ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni di attività;

- stabilire convenzioni con gli enti bilaterali regionali e/o con enti terzi per la realizzazione delle attività formative, anche in materia di occupazione e mercato del lavoro;
- promuovere l'orientamento professionale attraverso la progettazione d'iniziative pilota, e la diffusione di esperienze (stage, visite guidate, alternanza scuola lavoro) in collaborazione con le imprese, gli istituti scolastici e le università.

Per tali fini, l'associazione potrà avvalersi di opportune risorse umane, anche esterne all'associazione, per supportare in maniera adeguatamente qualificata e di merito le iniziative intraprese.

L'associazione oltre l'azione diretta potrà erogare contributi, concedere disponibilità a scopi di beneficenza e compiere ogni atto giuridico utile per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ivi compresa l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, anche azionarie, in società di capitali, fondazioni, enti e istituzioni e, in generale, a organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge

Art. 3 Sede e durata

L'associazione ha sede legale in Ascoli Piceno in Via Vittorio Emanuele Orlando n. 60.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica dello Statuto.

Può istituire nel territorio di competenza, sedi, uffici o delegazioni.

La durata dell'associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre dell'anno

2050 e s'intende tacitamente prorogata fino all'eventuale scioglimento.

Art. 4 Soci e imprese aderenti al sistema associativo Unimpresa

Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche, enti e associazioni che ne condividano gli scopi, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza.

I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

L'inquadramento dei soci, la loro distinzione e i diritti e doveri che ne discendono sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo, anche esterni all'associazione, tra persone che siano espressione particolarmente significativa del mondo imprenditoriale e/o realtà economico-sociale.

I soci fondatori sono obbligati a pagare una quota associativa annuale a favore di Unimpresa Nazionale il cui importo è determinato dalla Giunta Esecutiva Nazionale. Il mancato versamento della quota comporterà la decadenza dalla qualifica di socio fondatore.

Ogni socio fondatore ha diritto a un voto nelle sedute dell'assemblea dell'associazione. È tuttavia facoltà della Giunta Esecutiva assimilare altri associati ai soci fondatori.

L'associazione costituisce il sistema di rappresentanza di cui all'art. 1 del presente statuto, per cui sono soci ordinari:

- le imprese, così come individuate dalle norme in vigore, tempo per tempo, dall'Unione Europea, sotto qualsiasi forma giuridica costituite,

compresa la forma cooperativa, e le altre forme di lavoro autonomo e parasubordinato.

- possono, inoltre, aderire in qualità di soci sostenitori, enti, società, tecnici, esperti e professionisti che condividono gli scopi e le finalità del presente statuto.

Art. 5 Ammissione dei soci

I soci, così come individuati al precedente articolo, in base all'ubicazione della loro sede e/o al territorio ove svolgono la propria attività, possono appartenere al sistema associativo attraverso le strutture territoriali competenti.

Le strutture territoriali competenti riconosciute sono:

- a) associazione provinciale, comprensoriale, di area, zonale e comunale;
- b) comitato provinciale, intercomunale e comunale;
- c) delegato provinciale, intercomunale e zonale.

La richiesta di ammissione, redatta su appositi moduli, deve essere sottoscritta dal lavoratore autonomo o dal legale rappresentante nel caso si tratti d'impresa, e deve contenere espressa dichiarazione di accettazione di tutti i principi, delle norme e degli obblighi del presente statuto, del codice etico e di osservare la disciplina sociale, nonché tutte quelle disposizioni e norme che fossero regolarmente deliberate dagli organi associativi competenti.

L'ammissione s'intende accettata entro trenta giorni dal ricevimento della stessa da parte della struttura territorialmente competente.

I soci s'impegnano al pagamento dei contributi associativi che saranno

deliberati nella forma e nella misura dagli organi competenti.

Il rapporto associativo decorre dalla data di accoglimento della domanda di ammissione e dura fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Tale rapporto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo che non intervenga formale atto di recesso, da farsi con lettera raccomandata non oltre la data del 30 novembre dell'anno in scadenza.

I soci, così come finora individuati, con apposito consenso scritto, autorizzano l'associazione al trattamento dei dati personali esclusivamente per i fini previsti dallo statuto e consentiti dalla legge.

Le modalità di attuazione del presente articolo sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Art. 6 Diritti ed obblighi

I soci, così come finora individuati all'art. 4, hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio assegnate alla competenza dell'associazione, hanno inoltre diritto di partecipazione alla vita associativa esercitando l'elettorato attivo e passivo, con i limiti e secondo le norme previste nello statuto. Ciascun socio, infine ha diritto ad avere attestato la sua partecipazione all'associazione, e di utilizzare il logo nei limiti previsti da specifica disciplina.

L'adesione all'associazione comporta l'assunzione dei seguenti obblighi:

1. osservanza delle norme di cui al presente statuto, delle disposizioni regolamentari e attuative del medesimo e del codice etico,
2. rispetto dei principi etici, morali e deontologici conformi all'appartenenza al sistema associativo;



- 2
3. divieto di tenere comportamenti o realizzare azioni dannose o lesive dell'interesse, dell'immagine e del prestigio della stessa associazione;
4. adempiere puntualmente gli obblighi contributivi, secondo i modi e i termini stabiliti dagli organi associativi competenti;
5. partecipare attivamente alla vita associativa;
6. applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro e ogni altro accordo stipulato dall'associazione.

I contributi associativi non sono rivalutabili né trasmissibili.

L'esercizio dei diritti sociali spetta solo ai soci che siano in regola con i versamenti dei contributi associativi.

Art. 7 perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per essere stato condannato per reati dolosi contro la persona o il patrimonio;
- b) per gravi inadempienze agli organi sociali o attività contrarie all'interesse dell'associazione o inosservanza del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) per partecipazione contemporanea ad altre associazioni costituite con scopi contrastanti;
- d) per perdita dei requisiti per l'ammissione;
- e) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- f) per recesso volontario comunicato secondo le norme stabilite al successivo articolo nove;

g) per cessazione dell'attività d'impresa esercitata nell'ambito territoriale di competenza;

h) per esclusione deliberata dall'organo direttivo della struttura territoriale competente;

i) per lo scioglimento della struttura territoriale competente.

L'esclusione e/o il recesso del socio comportano automaticamente la cessazione da ogni carica eventualmente dallo stesso ricoperta e di ogni incarico affidatogli.

In ogni caso l'associato non si considererà esonerato dagli impegni assunti a norma dei precedenti articoli 5 e 6.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al collegio dei probiviri nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 8 Recesso dei soci

Ciascun socio può recedere volontariamente dandone comunicazione alla struttura territoriale competente con lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire non oltre la data del 30 novembre dell'anno in corso, senza possibilità di rivalsa sul patrimonio della stessa.

La risoluzione del rapporto associativo non esonera il socio dagli impegni assunti nei modi e termini di cui al precedente art. 6.

Art. 9 Organi

Sono organi dell'associazione:

A. l'assemblea generale;

B. la giunta esecutiva;

C. il presidente;

D. l'organo di revisione contabile;

E. il collegio dei probiviri.

Art. 10 Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci così come individuati al precedente art. 4 del presente statuto e iscritti nell'apposito registro in regola con il pagamento dei contributi associativi così come stabiliti annualmente dagli organi competenti.

Il diritto di voto spetta al socio e può essere esercitato, in caso di suo impedimento, anche mediante delega scritta conferita ad altro socio, nessun socio può avere più di una delega.

All'assemblea generale partecipano, senza diritto di voto, il Presidente nazionale di Unimpresa o un suo delegato, il direttore, il segretario e il revisore dei conti.

È facoltà del presidente, invitare ad assistere all'assemblea generale senza che ciò attribuisca loro alcuna facoltà, rappresentanti di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, di organizzazioni sindacali e personalità della vita sociale ed economica del paese.

Art. 11 Convocazione dell'assemblea generale

L'assemblea generale sia ordinaria sia straordinaria si riunisce nella sede dell'associazione o in altri luoghi scelti dal presidente, consoni allo svolgimento dell'attività.

L'Assemblea generale, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo vicepresidente designato, mediante avviso che deve essere affisso almeno



inf. Denom. 12/13

venti (20) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in modo visibile nella sede sociale, e negli uffici e/o delegazioni comunali, e inviato tramite lettera, fax o posta elettronica entro lo stesso termine ai soci aventi diritto.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, e la data e l'ora della seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta.

L'Assemblea generale ha luogo in via ordinaria ogni quattro anni (4) per l'elezione del Presidente e per le altre cariche sociali. Inoltre, si riunisce in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'esame dei compiti previsti dal successivo art. 13.

In via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta la Giunta Esecutiva. La richiesta dovrà essere inoltrata per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta è rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dell'assemblea generale dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Art. 12 Costituzione e deliberazioni dell'assemblea generale

L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci con diritto di voto; e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.



Nel computo dei voti non si terrà conto degli astenuti.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni dell'assemblea generale, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea generale devono essere trascritte nel registro dei verbali firmati dal Presidente e dal segretario chiamato a tale funzione.

Art. 13 Compiti dell'assemblea generale

L'assemblea generale ha il compito di fissare le linee di politica generale, sindacale e programmatica dell'associazione.

In particolare, sono di competenza dell'assemblea generale:

- a) L'esame dei problemi di carattere generale interessanti le imprese e i lavoratori autonomi di cui all'art. 1 e la determinazione delle relative direttive di massima;
- b) Deliberare sulle materie a esso sottoposte dalla Giunta Esecutiva;
- c) L'elezione del presidente;
- d) La nomina e la determinazione, su proposta del Presidente, dei nomi e del numero dei membri della Giunta Esecutiva;
- e) La nomina del revisore contabile;
- f) La nomina del collegio dei probiviri;
- g) L'approvazione, su proposta della Giunta Esecutiva del rendiconto economico e finanziario annuale;
- h) La modifica dello statuto secondo le norme del successivo art. 29;



i) Lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori da farsi secondo le norme di cui al successivo art. 30;

j) Approvare, su proposta della Giunta Esecutiva, il regolamento di attuazione dello statuto e le eventuali modifiche;

k) Deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno dell'assemblea è fissato dalla Giunta Esecutiva.

Art. 14 Presidenza dell'assemblea generale

L'assemblea generale è presieduta dal Presidente in carica o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente da lui designato.

All'inizio della riunione con l'approvazione dell'assemblea, il Presidente designa, fra i soci presenti, due scrutatori e un segretario per redigere il verbale.

Art. 15 Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta:

a) Dal Presidente eletto dall'assemblea generale;

b) Da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri nominati dall'assemblea generale su proposta del presidente tra i soci fondatori.

I membri della Giunta Esecutiva non potranno mai essere in numero pari, comprendendo nel computo anche il Presidente.

Un terzo dei membri della Giunta Esecutiva può essere individuato dal Presidente, anche tra persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

Il numero di membri della Giunta Esecutiva così come determinato resta in carica per quattro anni.

Le vacanze che eventualmente si verificassero in seno alla Giunta Esecutiva durante il quadriennio della sua costituzione saranno integrate per cooptazione dalla stessa su proposta del Presidente.

La Giunta Esecutiva si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, ed è convocata dal Presidente di propria iniziativa, o quando ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei consiglieri.

La convocazione della Giunta Esecutiva è fatta dal Presidente tramite lettera, fax o posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata, con l'indicazione del luogo, giorno e l'ora della riunione e il relativo ordine del giorno.

In caso di urgenza si potrà procedere con la convocazione "Ad Horas", sempre con l'utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti.

Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni.

La Giunta Esecutiva è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi membri.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono trascritte nel registro dei verbali firmati dal Presidente e dal segretario chiamato a tale funzione.

Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipano senza diritto di voto il direttore, il segretario e il revisore dei conti effettivo.



Handwritten notes and signatures in the left margin:
- A large handwritten 'L' at the top.
- A signature that appears to be 'Domenico' written vertically.
- Several other illegible handwritten marks and signatures.

Art. 16 Compiti della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è l'organo di governo dell'associazione. Ha il compito di attuare le direttive strategiche e operative adottate dall'assemblea generale nel pieno rispetto delle norme statutarie. Per quanto riguarda il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione svolge le seguenti funzioni:

- a)** convoca l'assemblea generale ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto;
- b)** predispone e approva il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;
- c)** predispone aggiornamenti ed eventuali modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;
- d)** predispone il regolamento interno di attuazione dello statuto e le eventuali modifiche da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;
- e)** delibera l'organico e il trattamento economico del personale, ed eventuali compensi vari per cariche e rappresentanze;
- f)** ratifica la nomina dei rappresentanti dell'associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, fondazioni, commissioni e organizzazioni in genere fatta dal Presidente;
- g)** delibera sull'eventuale affidamento di procure generali e/o speciali;
- h)** nomina e revoca il direttore e il segretario, su indicazione del Presidente;
- i)** determina la forma e la misura dei contributi associativi;



j) delibera sull'eventuale trasferimento della sede nell'ambito del territorio provinciale, e sull'ampliamento e sulle modificazioni della sede stessa;

k) delibera sulla partecipazione dell'associazione a enti, società, consorzi e altri organismi collettivi;

l) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;

m) Delibera di istituire nel territorio provinciale sedi uffici o delegazioni comunali;

n) delibera sull'acquisto e sull'alienazione di mobili e immobili di pertinenza dell'associazione;

o) delibera i fondi per l'istituzione di borse di studio, premi e sussidi;

p) delibera l'istituzione o la soppressione della pubblicazione di notiziari, periodici, giornali, libri, opuscoli, etc;

q) accetta donazioni, lasciti, contributi dello stato, della regione, e di altri enti pubblici, di associazioni e organismi vari nel rispetto delle norme vigenti;

r) può sciogliere, verificate le condizioni di cui all'articolo 33, gli organi collegiali delle strutture territoriali e nominare all'uopo un commissario, e prevedere un periodo adeguato alla risoluzione della gestione commissariale;

s) delibera su ogni altro oggetto sottopostogli dagli organi dell'associazione.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva portando a ratifica le proprie decisioni nella prima riunione

successiva della medesima.

Art. 17 Norme generali per i consiglieri della Giunta Esecutiva

I consiglieri della Giunta Esecutiva indicati dal Presidente eletto possono in qualunque momento essere dallo stesso rimossi dall'incarico, ove assumano atteggiamenti non in linea con l'indirizzo programmatico esposto dal Presidente.

Nel caso in cui uno dei membri della Giunta Esecutiva non partecipa ad alcuna riunione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto dall'incarico. Il nuovo membro è nominato per cooptazione dalla Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente stesso.

Le stesse norme saranno adottate in caso di dimissioni e/o sostituzione.

La comunicazione di dimissioni deve essere inviata al Presidente provinciale di Unimpresa in qualsiasi forma scritta.

Art. 18 Il Presidente

Il Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea generale tra i soci fondatori.

Propone all'assemblea generale la nomina e la determinazione del numero dei membri della Giunta Esecutiva.

Propone alla Giunta Esecutiva la nomina e revoca del direttore e del segretario.

Nomina e revoca fino a un massimo di quattro vicepresidenti ai quali sono affidate deleghe di responsabilità per l'attuazione degli indirizzi programmatici di azione, esposti dal Presidente e approvati dagli organi

dell'associazione.

I vicepresidenti possono essere individuati dal Presidente, tra persone di chiara competenza anche esterne all'associazione.

Le deleghe che il Presidente conferisce ai vicepresidenti sono revocabili in qualsiasi momento.

Nomina e revoca i rappresentanti dell'associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, fondazioni, commissioni e organizzazioni.

Nomina e revoca i membri del comitato di Presidenza.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni degli organi statutari ed ha la firma degli atti ufficiali dell'associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza politica e istituzionale dell'associazione ed è il rappresentante legale a tutti gli effetti, anche di fronte ai terzi e in giudizio. Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale e della Giunta Esecutiva; può compiere, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i seguenti atti:

- a)** stipulare contratti di mutuo con o senza garanzia, anche ipotecaria, aprire conti correnti bancari e postali, trarre assegni su di essi nei limiti del fido concesso;
- b)** rilasciare e sottoscrivere atti di quietanza;
- c)** nominare avvocati nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa di ogni ordine e grado;
- d)** compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento dei fini sociali.

Il Presidente può conferire incarichi per il compimento di singoli atti

nell'ambito dell'ordinaria amministrazione a persone di sua fiducia, anche esterne all'associazione, all'uopo nominate e può, inoltre, conferire giusta delega per compiere operazioni bancarie attive e passive per conto della stessa.

Può chiamare a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva, senza diritto di voto, persone anche estranee all'associazione, in possesso di competenze tecniche riguardo agli argomenti da discutere.

In caso di sua assenza, impedimento o dimissioni, il Presidente è sostituito dal vicepresidente da lui designato.

In caso di sue dimissioni la relativa comunicazione dovrà essere inviata a ciascun membro della Giunta Esecutiva, al Presidente del collegio dei revisori e al Presidente del collegio dei probiviri.

Con la cessazione della carica di Presidente, il vicepresidente da lui designato assume la rappresentanza legale dell'associazione, con l'obbligo di convocare entro tre mesi l'assemblea perché proceda alla nuova elezione. Il Presidente così eletto resta in carica sino al termine del residuo periodo di carica del suo predecessore.

Il Presidente, anche senza previa delibera da parte della Giunta Esecutiva ha piena facoltà deliberativa ed esecutiva in materia di partecipazione in nome e per conto dell'associazione alla costituzione di enti, fondazioni, società, associazioni, consorzi e altri organismi collettivi, sottoscrivendo i relativi atti costitutivi, e/o sottoscrivendo o acquistando le relative quote, azioni o partecipazioni.



Art. 19 Comitato di presidenza

Al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività associative, il Presidente si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, di un comitato di presidenza composto fino a un massimo di undici consiglieri da lui nominati, cui può, se necessario, conferire deleghe specifiche.

Le deleghe che il Presidente conferisce ai consiglieri incaricati sono revocabili in qualsiasi momento.

Il comitato di presidenza si riunisce secondo un calendario prestabilito dal Presidente.

I membri del comitato di presidenza possono essere individuati dal Presidente, tra persone di chiara competenza anche esterne all'associazione.

Art. 20 Direzione

Alla direzione dell'associazione è preposto un direttore che è responsabile del relativo funzionamento e sovrintende a tutta l'attività della stessa. È nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente. Resta in carica fino a dimissioni o revoca della nomina da parte della Giunta Esecutiva.

Su delega del Presidente può stabilire e risolvere il rapporto di lavoro con il personale.

Il direttore attua le disposizioni adottate dal Presidente e dalla Giunta Esecutiva, ed ha facoltà di proporre quelle soluzioni e/o quei provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi sociali. Inoltre, propone al Presidente tutti i possibili accorgimenti per un

migliore funzionamento della struttura e la nomina o la revoca dell'eventuale vicedirettore.

Il direttore partecipa a tutte le riunioni degli organi dell'associazione, con la facoltà di dare pareri riguardo alle questioni in discussione e, in qualità di segretario, redige il verbale.

Può essere delegato dal Presidente per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

La carica di direttore è completamente gratuita.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il direttore potrà ricevere un compenso stabilito annualmente dalla Giunta Esecutiva; avrà diritto, altresì, al rimborso delle spese documentate.

Art. 21 Segretario

Il segretario è nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del presidente, la quale gli affida il compito di attuare gli indirizzi programmatici e strategici messi a punto dalla Giunta Esecutiva stessa. Resta in carica fino a dimissioni o revoca della nomina da parte della Giunta Esecutiva.

La carica di segretario è completamente gratuita.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il segretario potrà ricevere un compenso stabilito annualmente dalla Giunta Esecutiva; avrà diritto, altresì, al rimborso delle spese documentate.

Art. 22 Compensi per cariche sociali

Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi e nelle strutture dell'organizzazione sono gratuite. Sono altresì gratuiti gli incarichi

ricoperti per conto dell'associazione in commissioni, consigli ecc.

Nell'eventualità, sono rimborsate ai singoli membri le spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente potrà ricevere un compenso stabilito annualmente dalla Giunta Esecutiva; avrà diritto, altresì, al rimborso delle spese documentate.

Art. 23 Incompatibilità

L'eventuale nomina a carica pubblica per tutti i membri degli organi associativi sarà regolata dalle normative vigenti in materia d'incompatibilità. Ulteriori ed eventuali situazioni d'incompatibilità possono essere deliberate dalla Giunta Esecutiva.

Art. 24 Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno durata di un quadriennio e sono riconfermabili senza alcun limite temporale.

Art. 25 Organo di revisione contabile

L'Assemblea generale nomina l'organo di revisione contabile, a scelta tra un Collegio di revisori o un Revisore unico. In tale sede saranno definite le competenze ed i poteri dell'organo di revisione contabile così nominato.

a) Il collegio dei revisori dei conti è composto di cinque membri, di cui tre effettivi più due supplenti, nominati dall'assemblea generale, e scelti anche al di fuori dell'associazione.

L'assemblea generale designa anche il presidente del collegio.

Durano in carico quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

b) Il revisore unico sarà scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze. L'Assemblea generale nomina anche un revisore supplente.

I Revisori contabili accertano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione, esercitano il controllo sulla regolarità della gestione economico-finanziaria e ne riferiscono alla Giunta esecutiva con apposita relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori contabili assistono alle adunanze dell'assemblea generale e della Giunta esecutiva.

Art. 26 Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è composto di cinque membri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Sono eletti dall'assemblea generale anche tra persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

Il presidente del collegio è designato dall'assemblea generale.

Il collegio dei probiviri ha il compito di:

- a) giudicare in forma inappellabile ogni controversia interna all'associazione, tra i soci e l'associazione e tra i soci stessi;
- b) esprimere pareri su richiesta degli organi statutari.

Art. 27 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai contributi annuali dei soci;
- b) da contributi da parte di enti e istituzioni;



c) da erogazioni e da lasciti costituiti in favore dell'associazione e da eventuali devoluzioni di beni fatte all'associazione da terzi a qualsiasi titolo;

d) da beni patrimoniali eventualmente acquisiti;

e) dai contributi straordinari dei soci deliberati dalla Giunta Esecutiva, il cui importo massimo non può superare la somma di 500€ cadauno ;

f) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;

g) dalle quote derivanti dalle prestazioni di servizi.

L'associazione non può distribuire in alcun modo, diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione, e fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Finché dura l'associazione, i singoli associati o le parti territoriali a essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

L'associazione risponde di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente in nome e per conto dell'associazione in attuazione delle delibere della Giunta Esecutiva per gli aspetti economici e finanziari e nei limiti degli atti necessari al raggiungimento dei fini sociali.

Art. 28 Rendiconto economico e finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di

ogni anno. Il rendiconto economico e finanziario corredato dalla relazione del revisore dei conti sull'andamento della gestione sociale deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale entro il trenta giugno di ogni anno.

Art. 29 Modifiche

Le modifiche da apportarsi al presente statuto, devono essere autorizzate da Unimpresa nazionale, e sono deliberate dall'assemblea generale validamente costituita ai sensi dall'art. 12 del presente statuto.

Lo statuto dell'associazione sarà di volta in volta adeguato dall'assemblea generale alle eventuali modificazioni che dovessero verificarsi nell'assetto statutario di Unimpresa nazionale.

Art. 30 Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere autorizzato da Unimpresa Nazionale, ed è deliberato dall'assemblea generale a maggioranza dei 2/3 dei componenti. In tal caso l'assemblea generale stabilisce i modi per la liquidazione del patrimonio e per la sua devoluzione a Unimpresa nazionale provvedendo all'eventuale nomina di uno o più liquidatori.

Art. 31 Norme generali-regolamenti attuativi

L'associazione per il suo funzionamento è regolata da apposite norme (regolamento di attuazione dello Statuto, regolamento organizzativo, codice etico etc.) che sono approvate dall'assemblea generale su proposta della Giunta Esecutiva.

I regolamenti attuativi sono parte integrante del seguente statuto.

Art. 32 Autonomia

L'associazione è economicamente indipendente da Unimpresa nazionale e ha piena autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale. Essa, nel rispetto dello spirito di solidarietà e mutualità tra tutte le associazioni territoriali del sistema nazionale di Unimpresa, rispetterà gli obblighi ed esplicherà le sue funzioni nell'ambito dei principi e dei compiti attribuiti dal presente statuto e nel pieno rispetto degli atti deliberati dagli organi esecutivi. Di tutte le obbligazioni contratte, la stessa associazione risponderà, con il proprio patrimonio in solido con i soggetti che hanno contratto obbligazioni in nome e per conto della medesima.

Art. 33 Commissariamento strutture territoriali

Nel caso accada nelle strutture territoriali riconosciute dal sistema associativo provinciale, art. 5 del presente statuto, comportamenti e/o omissioni tali da violare le norme del proprio statuto e dei regolamenti attuativi, e comunque, in ogni caso in cui tali atti, comportamenti o omissioni siano lesivi al prestigio e all'immagine del sistema nazionale e/o locale, la Giunta Esecutiva può disporre lo scioglimento degli organi collegiali e nominare un commissario. Il commissario all'uopo nominato provvederà a comunicare ai responsabili delle strutture commissariate la sospensione o decadenza degli incarichi.

La Giunta Esecutiva stabilisce la durata della gestione commissariale e specifica i poteri del commissario. Può altresì nominare un commissario ad acta quando situazioni di particolare gravità lo rendano opportuno.

Il commissario relaziona mensilmente la Giunta Esecutiva con rapporto

scritto sull'attività svolta e avanza proposte mirate all'ordinamento della situazione.

Art. 34 Rappresentanze dell'associazione

In virtù di quanto disposto all'art. 16 del presente statuto è possibile individuare soggetti che possano rappresentare l'associazione presso enti, società e altre istituzioni tra chi ne condivida le finalità. Nel momento in cui tali scopi comuni non fossero più condivisi, è data facoltà al Presidente, provvedere alla loro sostituzione dichiarandoli decaduti dall'incarico loro affidato.

Art. 35 Registro soci

Per raggiungere le finalità di cui all'art. 1 l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, istituisce un Registro dei Soci, che certifica ufficialmente e a ogni effetto organizzativo l'appartenenza di ciascun socio al sistema e il suo inquadramento in esso. I soci iscritti nel registro hanno diritto a partecipare alla vita associativa esercitando l'elettorato attivo e passivo, con i limiti e i modi previste dal presente statuto e dai regolamenti attuativi.

Art. 36 Norma permanente - durata di adesione

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme dello statuto nazionale, a quelle regolamentari che disciplinano Unimpresa nazionale e alle norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia. Nel caso accadano nell'associazione, comportamenti e/o omissioni tali da violare le norme del presente statuto, del regolamento di attuazione nazionale e delle deliberazioni degli organi nazionali di Unimpresa, e



comunque, in ogni caso in cui tali atti, comportamenti e/o omissioni siano lesivi al prestigio di Unimpresa, la Giunta Esecutiva Nazionale, all'uopo convocata, provvederà alla nomina, ai sensi dell'art. 37 del proprio statuto nazionale, di un commissario. Tale procedura sarà applicata anche nei casi in cui la condotta dei singoli organi preposti alla direzione e alla guida dell'associazione, sfoci in situazioni d'incompatibilità tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto originario. Unimpresa nazionale ha diritto di compiere ogni controllo e verifica sul funzionamento, sull'amministrazione e gestione dell'associazione provinciale.

La durata di adesione al sistema associativo di Unimpresa è di quattro anni con automatico rinnovo, salvo dimissioni da presentarsi con preavviso almeno sei mesi della scadenza.

Art. 37 Norma finale

La Giunta Esecutiva può deliberare a favore di soci che si sono particolarmente distinti le cariche di presidenza onoraria o di presidenza emerita. I soci investiti di tale carica faranno parte degli organi senza diritto di voto.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno
ALL. N. 1
ALLA TOREG. 10

GERARDINO PANARIELLO (*)
*Firma su delega del Direttore Provinciale Gianluca Camoni

